

A.S. 3110 - Conversione in legge del d.l. n. 1/12, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ("Cresci Italia**")**

Senato - 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo)

**emendamenti approvati fino alle ore 13 del 25 febbraio 2012
in materia di concorrenza, liberalizzazioni, professioni, tutela dei consumatori**

Articolo 1.

(Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)

1.19 (testo 2) - [CAGNIN](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MARAVENTANO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Le Regioni, le Province ed i Comuni», con le seguenti: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni».

1.22 (testo 2) - [LATORRE](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [DE SENA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012".

4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012"».

1.28 - [LATORRE](#), [GHIGO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [CAGNIN](#), [GERMONTANI](#), [CURSI](#), [GARRAFFA](#), [CIARRAPICO](#), [ARMATO](#), [PARAVIA](#), [DE SENA](#), [CASELLI](#), [FIORONI](#), [CASOLI](#), [SANGALLI](#), [IZZO](#), [TOMASELLI](#), [MESSINA](#), [PICCONE](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea» con le seguenti: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea».

Articolo 4.

(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali)

4.100 - I RELATORI

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"La Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120, 127 della Costituzione."

Articolo 5.

(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

5.100 - I RELATORI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Articolo 5. *(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

"Art. 37-bis. - *(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)* – 1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza al provvedimento di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di 120 giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.

4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno".

5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento, l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito Internet di cui al comma 2 e la procedura di interpello.

Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni».

Articolo 6.
(Norme per rendere efficace l'azione di classe)

6.100 - I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei", e dopo le parole "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "nonché gli interessi collettivi";
- b) al comma 2, prima delle parole "L'azione tutela" sono inserite le seguenti: "L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori";
- c) al comma 2, lettera a), la parola "identica" è sostituita dalla seguente: "omogenea";
- d) al comma 2, lettera b), la parola "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei", e dopo la parola. "prodotto" sono inserite le seguenti: "o servizio";
- e) al comma 2, lettera c), la parola "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei";
- f) al comma 3, dopo le parole: "di difensore" sono inserite le seguenti: "anche tramite posta elettronica certificata e fax";
- g) al comma 6, secondo periodo, la parola "identità" è sostituita dalla seguente: "omogeneità";
- h) al comma 6, secondo periodo, le parole: "l'identità dei diritti individuali" sono sostituite dalle seguenti: "l'omogeneità dei diritti individuali";
- i) al comma 12, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti."

Articolo 7.
(Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)

7.1 (testo 2) - [GHIGO](#), [LATORRE](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206., dopo la lettera d) inserire la seguente:

"d-bis) microimprese: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, come definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003"».

Articolo 8.
(Contenuto delle carte di servizio)

8.3 - LANNUTTI, BELISARIO

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni.».

Articolo 12.
(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)

12.4 - FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, PEGORER, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando.»; dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando.» e all'ultimo periodo, sostituire: «Per gli anni successivi, è comunque bandito un concorso» aggiungere le seguenti: «A decorrere dall'anno 2015, è comunque bandito un concorso annuale, da concludere con la nomina dei notai entro l'anno successivo alla data di pubblicazione del relativo bando.».

Articolo 27.
(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)

27.100 (testo 2) - I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 27.

(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)

1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è soppresso;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di

assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9.

In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato";

d) è inserito il comma 10 bis: "Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

e) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "Identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della Raccomandazione della Commissione Europea del 18 luglio 2011 e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla Sezione IV della predetta Raccomandazione.

2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati."».

27.100/6 - [GERMONTANI](#)

All'emendamento 27.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo.»;

nel comma 2:

«a) le parole: "entro novanta giorni" sostituire dalle seguenti: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma precedente, con l'introduzione di clausole conformi";

b) in fine, aggiungere le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385"».

Articolo 28.

(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)

28.100 - I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 28.

(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del Codice delle assicurazioni e dalle relative disposizioni e delibere dell'Isvap di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Isvap definisce i contenuti minimi di cui al contratto di assicurazione di cui al comma 1.

3. All'articolo 21, comma 3-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: “alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario”, sono inserite le seguenti: “all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario».

28.100/1 - [TOMASELLI](#), [ARMATO](#), [DE SENA](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#)

All'emendamento 28.100, al comma 1, dopo le parole: «erogazione del mutuo» aggiungere le seguenti: «o del credito al consumo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «mutui immobiliari» aggiungere le seguenti: «e di credito al consumo».

Articolo 29.

(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)

29.18 - [GHIGO](#), [PARAVIA](#), [IZZO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute».

29.21 - [DE ECCHER](#)

Sopprimere il comma 2.

Articolo 30.

(Repressione delle frodi)

30.1 - [SANGALLI](#), [FIORONI](#), [ARMATO](#), [GARRAFFA](#), [DE SENA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «è tenuta a trasmettere all'Isvap» aggiungere le seguenti: «pena l'applicazione di una sanzione amministrativa definita dall'Isvap».

30.2 (testo 2) - [GHIGO](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma precedente comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro».

Articolo 31.

(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)

31.1 (testo 2) - [GHIGO](#)

Al comma 1, nel primo periodo: dopo le parole: «del presente decreto-legge», inserire le seguenti: «avvalendosi anche dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS)».

31.2 - [BUGNANO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «loro sostituzione» sopprimere le seguenti: «o integrazione».

Art. 32.

(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)

32.100 (testo 2) - I RELATORI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «denominati scatola nera o equivalenti» aggiungere le seguenti: «o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».

32.20 (testo 2) - [SANGALLI](#), [FIORONI](#), [ARMATO](#), [GARRAFFA](#), [DE SENA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono a carico» fino a: «alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.» con le seguenti: «di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità, sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con regolamento emanato dall'Isvap, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l'interoperabilità del meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune

hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione».

32.24 - [GHIGO](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «è effettuata», sopprimere la parola: «anche».

32.9 (testo 2) - [BONFRISCO](#), [GHIGO](#), [ARMATO](#), [SANGALLI](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#)

Al comma 1, all'ultimo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto».

32.28 - [CARUSO](#), [ALLEGRINI](#)

Al comma 3, all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ivi richiamato, al comma 1, le parole: «, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno» sono sostituite dalle seguenti: deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno», e, conseguentemente sopprimere il quarto periodo.

32.34 (testo 2) - [FIORONI](#), [SANGALLI](#), [ARMATO](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, le parole: «qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e qualora».

32.38 - [GERMONTANI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".».

32.44 - [CASOLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: "banca dati sinistri", aggiungere le seguenti: "e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati";

b) al comma 1, dopo le parole: "ad essi relativi", aggiungere infine le seguenti: "e due banche dati denominate 'anagrafe testimoni' e 'anagrafe danneggiati'";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità

giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali"».

32.49 - [D'ALIA](#), [MUSSO](#), [SBARBATI](#)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione».

32.54 (testo 2) - [PONTONE](#), [SPADONI URBANI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte ».

Articolo 33.

(Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti)

33.3 - [GHIGO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni"».

Articolo 38.

(Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)

38.4 - [BONFRISCO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti», aggiungere le seguenti: «, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».